

Articolo 4 - Agenti Accertatori
comma 3

Le spese relative alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio ed ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 8 vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio relativo all'anno successivo, redatto da ATERSIR, previo assenso e presentazione di un dettagliato preventivo dei costi. Il costo del servizio di vigilanza è definito sulla base del prezzario predisposto da ATERSIR.

Se gli Agenti Accertatori sono dipendenti del Gestore del servizio, è chiaro che il Gestore sostiene direttamente gli oneri connessi per spese di personale previste dal CCNL.

Si chiede pertanto cosa si intende per costo del servizio di vigilanza "definito sulla base del prezzario predisposto da ATERSIR".

Articolo 9 –Obblighi e Compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario
Comma 3

Gli Agenti Accertatori, oltre agli obblighi e alle funzioni indicate per gli Ispettori, provvedono all'accertamento e alla contestazione nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni nella materia disciplinata dal presente Regolamento, ivi inclusa la redazione dei verbali con contestazione, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della Polizia Municipale o Locale l'eventuale successiva fase di applicazione della sanzione. Gli atti assunti dagli Agenti Accertatori dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia del Comune o dell'Unione di Comuni nel cui territorio sono stati assunti.

Dalla lettura del suddetto comma pare potersi ricavare che:

1) è in capo all'Agente Accertatore l'accertamento dell'evento mediante apposito verbale di contestazione. Si chiede pertanto se esiste un modello di verbale "tipo" e con quali contenuti. Infatti, non si dubita che questo atto (presupposto della successiva applicazione delle sanzioni da parte delle Autorità competenti) debba rispettare la normativa procedimentale vigente per la P.A.

2) ai fini di quanto sopra, ci chiediamo inoltre che cosa si debba intendere per "notificazione" (quale forma processuale o amministrativa debba rivestire). Infatti, molti dubbi sorgono sulle modalità di consegna del verbale di accertamento al soggetto responsabile: dalla ricerca anagrafica del destinatario, per la quale non è scontato che il gestore del servizio abbia accesso a dette informazioni, alla spedizione dell'atto con semplice raccomandata o a.r. o Pec ecc...).

3) sempre sotto quest'ultimo profilo, si fa notare che tra il momento della consegna dell'accertamento/verbale da parte dell'Agente accertatore e la successiva applicazione della sanzione da parte dell'Autorità competente, si prevede un tempo minimo di 15 giorni (!). Si domanda come possa coordinarsi lo svolgimento di queste due attività e quali effetti, al contrario, potrebbe ingenerare un differimento fra ciò che viene fatto dall'Agente accertatore e ciò che invece verrà posto in essere dall'Autorità.

4) inoltre, come non bastasse, non si comprende se l'Autorità competente all'applicazione della sanzione procederà (obbligatoriamente) alla successiva fase che, infatti, viene descritta solo come "eventuale". E' chiaro che qualora in seguito della "notificazione" del verbale di accertamento/contestazione emesso dall'Agente accertatore, non seguisse la successiva applicazione della sanzione da parte dell'Autorità competente, il rischio è di provocare una conflittualità tra utente - Gestore - Autorità di P.M. Creando incertezza nella serietà dell'intero sistema di vigilanza

5) da quanto sopra premesso, è evidente quindi che la procedura comporta 3 passaggi e 2 "notificazioni"

- 1° passaggio: Agente accertatore + verbale + 1° notifica al responsabile

- 2° passaggio: Agente accertatore comunica entro 15 gg. all'Autorità di P.M.

- 3° passaggio: l'Autorità di P.M. (eventualmente) procede alla 2° notifica al responsabile per l'applicazione della sanzione.

6) Per economie di ordine operativo e procedimentale si propone che l'Agente accertatore, una volta redatto il verbale/accertamento, lo trasmetta all'Autorità di P.M. che valuterà se procedere o meno... e quindi ad eseguire una sola notifica. Ciò, peraltro, consentirebbe appunto all'Autorità competente (Polizia giudiziaria) di valutare anche il fatto segnalato ai fini dell'applicazione di una sanzione ben più grave come richiamato dall'Art. 18 (rimando al T.U. Ambiente per le fattispecie che costituiscono reato).

Articolo 18- Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i

- 1. Chiunque abbandona o deposita rifiuti anche urbani in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti ecc..) ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006.*
- 2. Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da parte di ditte, artigiani, attività economiche di qualsiasi tipo, all'interno o nei pressi dei contenitori dedicati al rifiuto urbano, è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.*
- 3. L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.*
- 4. In ogni caso prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs 152/2006.*

Non si comprende quale sia la portata di detto articolo, in quanto se prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie del D.lgs. 152/2006, nel successivo prospetto (tipologie) si fa riferimento ad importi per sanzioni min./max. e pagamento in forma ridotta che non sono coerenti con il D.Lgs. 152/2006.

Ad esempio il comma 3 dell'art. 18 del Regolamento che disciplina l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni non collima con:

"232-ter. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni

(articolo introdotto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi."

E neppure con la successiva sanzione prevista all'art. 255 comma 1 bis.

"1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)".